

Articolo 31- Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. **Si procede ad inumazione oltre che nel caso previsto dall'art. 12 solo nei casi in cui non siano disponibili loculi per la tumulazione privata o su esplicita richiesta degli aventi diritto di cui all'art. 57.**
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 55- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 10 anni, per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 20 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati, **se vi sono almeno venticinque loculi disponibili per le sepolture individuali al tempo della richiesta, è consentito per una sola volta il rinnovo per un periodo di ulteriori 10 anni della concessione.**
4. **Abrogato;**
5. **Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa al momento della richiesta aumentato del 25%”;**
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 56- Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti;

delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

1-bis. In seguito alla realizzazione dell'edicola pubblica ad opera del privato adiacente al Padiglione D la tumulazione nei loculi in essa allocati avverrà secondo l'ordine di assegnazione indicato al primo comma. Tuttavia, gli aventi diritto di cui all'art. 57 potranno chiedere che il defunto venga tumulato in un loculo ordinario, ossia sprovvisto di lapide, allocato in altro padiglione, se disponibile, fermo il rispetto del criterio di assegnazione di cui al primo comma. Rimane, fermo che per la tumulazione sia nei loculi ordinari che in quelli dell'Edicola è previsto lo stesso canone concessorio e dovrà essere corrisposta la tariffa annuale per l'illuminazione votiva, stabiliti entrambi annualmente dalla Giunta comunale.

1-ter. Durante il periodo ventennale della concessione di sepoltura individuale nei loculi dell'Edicola di cui al comma 1-bis i privati titolari della stessa di cui all'art. 57 potranno sostituire la lapide utilizzando esclusivamente lo stesso materiale marmoreo iniziale o fare interventi manutentivi che tuttavia non siano tali da alterarne la configurazione estetica o tali da creare difformità con le altre lapidi dell'Edicola.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di:

a) quel defunto che abbia la residenza nel Comune di Tiggiano e che risulti non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;

b) quel richiedente che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto sempre se disponibile al momento del decesso.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui comma 4, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente